

Cass. civ. Sez. II, 16/03/2015, n. 5165 (rv. 634706)

Del Gaudio e altri c. Del Gaudio e altri

**AGENZIA (CONTRATTO DI)
PROVA TESTIMONIALE CIVILE**

Prova testimoniale
in genere

PROVA CIVILE - Testimoniale - Limiti e divieti - In genere - Contratto di agenzia - Forma scritta "ad probationem" - Fondamento - Conseguenze - Prova testimoniale o per presunzioni - Inammissibilità - Fattispecie

AGENZIA (CONTRATTO DI) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - In genere

Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto). (Cassa con rinvio, App. Napoli, 18/04/2008)

FONTI

CED Cassazione, 2015

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.